

VG 1386/12
Cov 6130/13
Ref. 2218/13

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1386/12 RG

promosso da

██████████, nato a ██████████ in ██████████ il ██████████ con
l'avv. Dora Zappia del foro di Trieste

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, e
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA**

RESISTENTE

Con la presenza del pubblico ministero.

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 14.11.13, osserva
quanto segue.

Con ricorso depositato in data 3.3.12 ██████████ ha impugnato la
decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale notificata in data 15.3.12, nella parte in cui non ha

riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Innanzitutto è da premettere che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione umanitaria.

Il ricorrente sostiene un vizio di motivazione del provvedimento della Commissione.

Ritenuto che l'esame di questo Tribunale attenga al rapporto e non meramente all'atto, è da escludere che eventuali vizi di motivazione possano di per sé portare all'annullamento del provvedimento, dovendo in ogni caso essere valutata la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di quanto oggetto di domanda da parte del ricorrente.

Venendo al merito, il ricorrente ha censurato in primo luogo il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. e) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica,*

si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *“Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.”

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione

italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr. Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche

pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”

Il ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione: di provenire da un villaggio nella provincia di Helmand; di essere etnia tagika e di religione mussulmana sciita; che il padre lavorava come autista per gli americani; di avere rilevato la professione del padre ad un cugino di etnia pashtun e di religione mussulmana sunnita, che il giorno dopo ha ucciso i genitori, fratelli e sorelle del ricorrente; che la sera stessa lo zio paterno si è vendicato, uccidendo il cugino; di essere quindi partito la sera del medesimo giorno per l'Iran; che inoltre sarebbe perseguitato come sciita.

La domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato va rigettata.

Infatti, come evidenziato dalla Commissione, quanto dichiarato non pare complessivamente credibile. A parte le informazioni confuse sulla zona di origine, non pare plausibile che la serie di omicidi riferita si sia verificata in un solo giorno. In ogni caso il pericolo di persecuzione sarebbe legato ad una vicenda familiare, e non all'appartenenza del ricorrente ad un gruppo. Il pericolo poi relativo al fatto di essere sciita attiene al gruppo in quanto tale, non legato alla persona del ricorrente, non avendo il ricorrente riferito alcunché di specifico sul punto.

Pertanto non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, è da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2004/83/Ce intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir.ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e

frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una



decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett.c) dell'art.15 dir.ult.cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Per quanto attiene alla situazione del Paese d'origine, si deve evidenziare come la Commissione ha riconosciuto la protezione umanitaria considerandolo come Afgghano né vi sono elementi per ritenere che sia pakistano (come risulta dall'atto di costituzione e nell'intestazione del provvedimento della Commissione).

Il sito del Ministero degli esteri (www.viaggiare Sicuri.it), sconsiglia vivamente viaggi a qualsiasi titolo in Afghanistan, in considerazione del perdurare della gravità della situazione di sicurezza interna nel Paese, dell'elevato rischio di sequestri a danno degli stranieri e del ripetersi di gravi attentati complessi anche nel centro della capitale, come avvenuto recentemente. Anche altri siti ministeriali (cfr. www.eda.admin.ch) evidenziano come la sicurezza non è garantita in tutto il paese: nell'intero territorio, il rischio rappresentato da attacchi terroristici, rapimenti, rapine a mano armata, mine e granate inesplose è reale; in diverse regioni del paese, si combatte tre truppe straniere e gruppi di talebani afgghani.

Il rapporto di Human Rights del 2012 (www.hrw.org) evidenzia come il

confitto armato con i talebani e altri ribelli ha avuto un'escalation nel 2011; vi è stato un aumento delle vittime civili, maggiore uso di "notte raid" dalla International Security Assistance Force (ISAF), e abusi da parte degli insorti e delle milizie sostenute dal governo, che ha ampliato l'impatto della guerra sulla popolazione afgana; la stabilità è stata ulteriormente minata da una crisi politica dopo le elezioni parlamentari e di panico causata dal quasi fallimento della più grande banca privata del paese. Il governo afgano continua a dare libero sfogo ai signori della guerra ben noti e violatori dei diritti umani, così come politici corrotti e uomini d'affari, erodendo ulteriormente il sostegno pubblico. E ha fatto troppo poco per affrontare la tortura di lunga data e abusi nelle carceri e diffuse violazioni dei diritti delle donne. Nel 2011 il sostegno è cresciuto all'interno del governo e con i suoi partner internazionali per un accordo di pace negoziato con i talebani. Tuttavia, muoversi verso un accordo di pace si è dimostrato difficile, con diverse false partenze, l'uccisione da parte dei talebani di un negoziatore chiave del governo, la pressione dal Pakistan per un ruolo chiave nel processo, e la mancanza di fiducia e di diverse priorità tra il governo e i suoi partner internazionali. Le elezioni parlamentari tenutesi nel settembre 2010 ha portato alla ricaduta che, nel 2011, ha minacciato di destabilizzare gravemente il paese. Dopo la certificazione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale indipendente (IEC), il presidente Hamid Karzai ha preso il passo senza precedenti di creare un tribunale speciale per esaminare i risultati. Dopo le proteste di piazza a Kabul e di otto mesi durante i quali il parlamento è stato immobilizzato da incertezza. Il conflitto armato si è intensificato nel 2011. Le vittime civili sono aumentate di nuovo". Per quanto attiene nello specifico al rispetto dei diritti umani, sempre questo rapporto evidenzia come la "tortura e maltrattamenti di detenuti nelle carceri afgane nel 2011 ha portato la ISAF di sospendere temporaneamente il

trasferimento dei detenuti in otto province; il sistema giudiziario dell'Afghanistan resta debole e compromesso, e una gran parte della popolazione si basa invece su meccanismi tradizionali della giustizia, e talvolta tribunali talebani, per la risoluzione delle controversie. Violazioni dei diritti umani sono endemiche all'interno del sistema di giustizia tradizionale, con molte pratiche che persiste nonostante sia fuori legge."

Anche l'Unhcr (www.unhcr.org) evidenzia come "la situazione della sicurezza in Afghanistan continua ad essere volatile, e ottenere l'accesso umanitario a molte aree rimane impossibile. La mancanza di sicurezza continua ad essere la causa principale di spostamento. UNHCR stima che a partire da metà del 2012, alcuni 425.000 afghani sono stati sfollati".

Anche il rapporto di Amnesty International (aggiornato al 2013) evidenzia come "migliaia di civili hanno continuato a subire attacchi mirati e indiscriminati da parte di gruppi armati d'opposizione, in un contesto nel quale anche le forze internazionali e di sicurezza nazionale si sono rese responsabili di morti e di feriti tra i civili. Nonostante il codice di condotta talebano del 2010 (Layeha), che imponeva ai combattenti di non prendere di mira civili, i talebani e altri gruppi armati hanno continuato a infrangere le leggi di guerra, uccidendo indiscriminatamente e mutilando civili in attacchi suicidi. Ordigni esplosivi rudimentali sono stati la causa principale delle vittime tra i civili. I gruppi armati hanno preso di mira e attaccato luoghi pubblici, civili, compresi funzionari pubblici, percepiti come sostenitori del governo, e personale di organizzazioni internazionali."

E' noto che in materia il potere di acquisizione di elementi probatori correlati alla richiesta di protezione internazionale è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità seguendo peraltro le coordinate

fissate anche a livello eurounitario che il legislatore dell'Unione, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008.

La stessa presenza dei documenti sopra riportati in stralcio o anche solo evocati sul sito internet dell'UNCHR, istituzione alla quale proprio l'art.21 della dir.2005/85/CE attribuisce un ruolo rilevante, rende assai evidente la piena utilizzabilità dei documenti riportati e la sicura loro valenza quali elementi di prova.

E sempre con riferimento all'UNCHR occorre ricordare che l'art.38 dir.205/85/CE impone agli Stati membri di garantire all'interessato che l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'UNCHR, circa la situazione generale esistente nei paesi d'origine degli interessati

D'altra parte, nemmeno può disconoscersi, nella materia della quale si discute, l'alto valore rappresentato dalle notizie acquisite da organizzazioni

che operano a livello internazionale nel campo della protezione dei diritti fondamentali.

Inoltre la rilevabilità d'ufficio di elementi utili al fine di valutare la sussistenza di un rischio di violazione dei diritti umani fondamentali e l'utilizzabilità, ai rilevati fini, di rapporti provenienti da organizzazioni internazionali è stata ripetutamente affermata dalla Corte europea dei diritti umani (cfr. Corte dir. uomo 28 febbraio 2008- ric.n. 37201/06-Saadi c.Italia, nella quale si afferma testualmente che "Per determinare l'esistenza di motivi seri e accertati di ritenere che sussista un rischio reale di trattamenti incompatibili con l'articolo 3, la Corte si basa su tutti gli elementi che le vengono forniti o, se necessario, che essa si procura d'ufficio").

Le notizie desumibili dai rapporti sopra evocati, dai quali emerge una situazione di conflitto generalizzata nel Paese, porta a ritenere che un civile – quindi anche il ricorrente - possa subire un'effettiva minaccia di un danno grave dal rientro in Patria. Si tratta di una situazione che riguarda il Paese nel suo complesso, essendo plurime le aree di crisi. La situazione di crisi pare generalizzata. Inoltre si tratta di un Paese in cui in alcun modo viene garantito il rispetto dei diritti umani, come emerge dalle fonti (cfr. rapporto di Amnesty International).

Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In considerazione della dubbiezza della fattispecie paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese. Si provvede come da separato provvedimento in ordine alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale
definitivamente pronunciando
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
riconosce a [REDACTED], nato a [REDACTED] in Afghanistan il
1.6.1991 la protezione sussidiaria;
compensa interamente le spese.
Trieste, ~~10~~ 11.13

Il giudice

Giulia Spadaro

Depositata in Cancelleria
il 20 NOV. 2013

Il Cancelliere,

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Paola Vaschetto

Al P. M., sede, per il visto.

Trieste, 20 NOV. 2013

Il cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Paola Vaschetto